

	<b>COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA</b> -provincia regionale di Agrigento-	ORDINANZA DEL SINDACO n.ro <u>12</u> del 18.08.2017
OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico		protoc. gen. <u>8814</u> n.ro _____ del 18.08.2017

### IL SINDACO

PREMESSO che, come ogni anno, durante il periodo estivo l'Amministrazione Comunale, le Associazioni Culturali, i Comitati di Quartiere, le Pro Loco, le imprese commerciali e le singole persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che tali iniziative, tra cui la manifestazione più importante per la città di Alessandria della Rocca, la festa della Patrona Madonna della Rocca, richiameranno, presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;

DATO ATTO che, dalle indicazioni emerse in materia di ordine e sicurezza pubblica, è richiesto ai Comuni di ridurre al minimo durante le manifestazioni la circolazione di contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

-Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

-L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

-Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Per i motivi di cui in premessa:

### ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere in asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

2. Altresì, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico è fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e di lattine.

3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale in occasione dello svolgimento delle manifestazioni;

- a- "XI° festival di musica mediterranea" dalle ore 19:00 del 21/8 alle ore 06:00 del 23/8 pp.vv.;
- b- "Festa della Madonna della Rocca" dalle ore 19:00 del 25/8 alle ore 06:00 del 30/8 pp.vv.;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all' interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell' attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo.
5. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche.

#### AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell' art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

#### ALTRESI' che

-la somministrazione, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, è sanzionata penalmente dall'articolo 689 del Codice Penale con l'arresto fino a un anno;

-l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125, modificato all'articolo 12 comma 2 del decreto legge del 20 febbraio 2015 n. 14, sancisce il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ultra sedicenni.

Le violazioni a questo divieto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora il fatto fosse commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro con sospensione dell'attività per tre mesi.

DISPONE che la presente ordinanza:

-venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al locale Comando di stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

-venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alessandria della Rocca per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

-venga data in copia agli esercenti destinatari per essere affissa nei posti interessati in modo ben visibile.

#### INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

*Dalla residenza municipale, il 18.08.2017*

IL SINDACO  
(Alfonso Frisco)

